

Codice A2107A

D.D. 24 dicembre 2024, n. 528

Art.1 L.R. n.6 /1977 e art.22 L.R. n.14/2014. Approvazione del Progetto "Servizio di supporto alla Regione Piemonte per l'organizzazione della partecipazione all'Esposizione Universale Expo Osaka 2025" (CUP J69I24002180002). Affidamento del servizio di realizzazione a Ceipiemonte s.c.p.a. e approvazione dello schema di Convenzione. Impegno di spesa di euro 99.950,00 sul cap.140259/2024 - Missione 19 programma 01...



ATTO DD 528/A2107A/2024

DEL 24/12/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A2100A - COORDINAMENTO POLITICHE E FONDI EUROPEI – TURISMO E SPORT

A2107A - Promozione internazionale

OGGETTO: Art.1 L.R. n.6 /1977 e art.22 L.R. n.14/2014. Approvazione del Progetto “Servizio di supporto alla Regione Piemonte per l’organizzazione della partecipazione all’Esposizione Universale Expo Osaka 2025” (CUP J69I24002180002). Affidamento del servizio di realizzazione a Ceipiemonte s.c.p.a. e approvazione dello schema di Convenzione. Impegno di spesa di euro 99.950,00 sul cap.140259/2024 - Missione 19 programma 01 a favore di Ceipiemonte s.c.p.a. e di euro 35€ per contributo ANAC sul cap. 140259/2024.

Premesso che:

dal 13 aprile al 13 ottobre 2025 si svolgerà l’Esposizione Universale di Osaka, in Giappone, un evento internazionale in ragione del numero e della caratterizzazione dei Paesi partecipanti previsti, del carattere universale del tema scelto, del grande flusso di visitatori attesi, delle ricadute dei rapporti internazionali e istituzionali che verranno sviluppati e degli scambi culturali e di business che da tale evento si genereranno, costituendo un’indubbia occasione per il Piemonte in termini di export, innovazione, attrazione investimenti e turismo e una piattaforma globale in cui attivare processi di *networking* imprenditoriale, territoriale, accademico e scientifico;

il Giappone è il terzo Paese al mondo in termini di PIL, con un sistema economico tra i più solidi e sviluppati, un bacino di consumatori di circa 127 milioni di individui ed un elevato PIL pro capite, e rappresenta da sempre un Paese target per l’ecosistema economico, turistico e culturale piemontese, incoraggiato anche dal crescente interesse del Giappone verso l’Italia e i prodotti italiani ad alto livello di specializzazione e qualità, di cui il Piemonte è una delle più virtuose espressioni.

con DGR n. 6-584/2024/XII del 20 dicembre 2024 la Giunta regionale ha approvato la partecipazione dell’Ente all’Esposizione Universale nell’ambito del Padiglione Italia, aderendo al Percorso Espositivo dal 28 settembre al 4 ottobre 2025, periodo individuato anche considerando che negli ultimi giorni di settembre 2025 in Giappone si svolgeranno altri eventi di rilevanza internazionale, nello specifico nella città di Nagoya, relativi, rispettivamente, alla filiera

aerospaziale, correlata agli A&DM di Torino, e al comparto del turismo, entrambi di particolare interesse per il sistema piemontese;

con la stessa D.G.R. n. 6-854 del 20 dicembre 2024 la Giunta Regionale ha inoltre:

- dato atto che per avviare le iniziative relative alla partecipazione della Regione a Expo 2025 Osaka è necessario procedere con l'attività di ideazione e progettazione del concept allestitivo, di cui all'art. 3. 4 dell'*Accordo di Collaborazione ex articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.*, da trasmettere al Commissariato entro il 15 gennaio 2025, come da comunicazione trasmessa dalla Conferenza delle Regioni il 20 novembre 2024, i cui costi trovano copertura a valere sul Bilancio regionale 2024-2026, per Euro 100.000,00 sul cap. 140259/2024;
- demandato alla Direzione regionale competente l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi inerenti al programma delle attività in cui si articolerà la presenza della Regione Piemonte all'Esposizione Universale e ai momenti di promozione del Sistema Piemonte.

Considerato che Ceipiemonte vanta un'esperienza ultradecennale nel fornire supporto organizzativo alla Regione in occasione della partecipazione dell'Ente alle Esposizioni Universali che si sono tenute nell'ultimo decennio (Expo Shanghai 2010, Expo Milano 2015, Expo Astana 2017 ed Expo Dubai 2020), sia rispetto ai momenti espositivi negli spazi del Padiglione Italia, in concomitanza con la *Settimana regionale del Piemonte*, sia rispetto ad eventi collaterali in cui mostrare le eccellenze del territorio, con particolare attenzione al tessuto aziendale e produttivo.

Rilevato che, al fine di dare attuazione a quanto previsto con la succitata D.G.R. n. 6-854 del 20 dicembre 2024, con la nota prot. n. 23598 del 23/12/2024, il Settore Promozione Internazionale attraverso la piattaforma SINTEL (codice lotto n. 194582379 - CODICE CIG B4FC2DF122) ha richiesto a Ceipiemonte s.c.p.a. di presentare una proposta progettuale volta alla pianificazione e progettazione della partecipazione regionale a Expo 2025 Osaka, con budget dettagliato di spesa costituente l'offerta economica.

Considerato che Ceipiemonte s.c.p.a. ha presentato una proposta sulla piattaforma SINTEL per la realizzazione di un servizio di supporto alla Regione Piemonte per l'organizzazione della partecipazione a Expo Osaka 2025, con relativa offerta economica, pari ad euro 99.950,00 esenti IVA ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 633/1972 (prot. informatico SINTEL n. 1734962144075), che mira a valorizzare le eccellenze del territorio piemontese attraverso le seguenti iniziative:

- progettazione e coordinamento delle attività connesse alla realizzazione del percorso espositivo con caratterizzazione degli spazi dedicati alla Regione Piemonte nella settimana di presenza presso il Padiglione Italia;
- attività preparatoria volta alla promozione e valorizzazione delle eccellenze delle aziende piemontesi dei principali settori e del sistema economico regionale in ottica di attrazione investimenti;
- attività preparatorie per lo sviluppo e realizzazione di strumenti di comunicazione;
- attività preparatorie di sviluppo contatti e promozione del territorio in ottica di attrazione investimenti.

Dato atto che:

- Ceipiemonte è soggetto a controllo analogo e in capo al medesimo sussistono le condizioni di legittimità individuate dall'ordinamento italiano e dalla Direttiva 2014/24/UE per poter essere qualificato come soggetto *in house providing*, a seguito della D.G.R. n. 21- 2976 del 12 marzo 2021, che ha modificato la D.G.R. n. 2-6001 del 01/12/2017, approvando le nuove Linee guida relative al controllo analogo sugli Organismi operanti in regime di *in house providing* per la Regione

Piemonte, in base alle quali è stato specificato il processo relativo al controllo analogo e definite le competenze all'interno della Regione in merito all'applicazione del medesimo.

Con la D.G.R. n. 25 - 4121 del 19/11/2021 è stata approvata la metodologia per la valutazione della congruità dell'offerta economica relativa agli affidamenti a Ceipiemonte s.c.p.a. in qualità di soggetto *in house*;

Rilevata la conformità dell'offerta economica della succitata proposta progettuale alle indicazioni metodologiche approvate con la su indicata D.G.R. n. 25 – 4121 del 19/11/2021;

Tenuto conto che a decorrere dal 1° luglio 2023 hanno acquisito efficacia le disposizioni del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici", in vigore dal 1 aprile 2023, tra cui la disposizione di cui all'art. 7 "Principio di auto-organizzazione amministrativa", contenente la nuova disciplina per gli affidamenti di lavori, servizi o forniture da parte delle stazioni appaltanti a società *in house*.

Rilevato che:

- l'ANAC, con Delibera n. 538 del 12/06/2019, aveva disposto l'iscrizione dell'Unione Regionale delle Camere di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura del Piemonte e degli altri soci firmatari del Patto Parasociale, tra cui la Regione Piemonte, all'Elenco delle Amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti delle proprie società *in house*, in relazione agli affidamenti in regime di *in house providing* a Ceipiemonte s.c.p.a. (comunicazione ANAC prot. n. 0058708 del 19/7/2019) e che l'iscrizione al suddetto elenco costituiva presupposto legittimante per gli affidamenti diretti a mezzo di società *in house*, ai sensi del previgente art. 192, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- rispetto all'istruttoria condotta da ANAC non sono intervenute modifiche allo Statuto di Ceipiemonte s.c.p.a., la cui ultima approvazione è risalente al 15/01/2018.

Ritenuto, pertanto, di potersi avvalere della collaborazione di Ceipiemonte s.c.p.a. per la realizzazione delle attività di supporto alla partecipazione della Regione Piemonte all'Esposizione Universale Expo 2025 Osaka, nel rispetto dei principi e delle disposizioni vigenti in materia di affidamento dei servizi a mezzo di società *in house*, in particolare di cui all'art. 7, comma 2, del D. Lgs. n. 36/2023, e in conformità a quanto previsto dalla D.G.R. n. 21-2976/2021 sopra richiamata.

Valutata favorevolmente la congruità dell'offerta economica presentata da Ceipiemonte s.c.p.a., presentata attraverso la piattaforma e-procurement SINTEL del valore di euro 99.950,00 (IVA esente) anche alla luce della nuova disciplina in materia di affidamenti *in house* introdotta dall'art. 7, comma 2, del D. Lgs. n. 36/2023, la quale si pone in continuità con quanto previsto dall'art. 192 del D.Lgs. n. 50/2016, per le seguenti motivazioni:

- l'offerta economica presentata da Ceipiemonte, che prevede una tariffa giornaliera unitaria pari a 440,00 giornate/persona, risulta congrua ai sensi di quanto previsto con la D.G.R. n. 25 – 4121 del 19/11/2021 "Approvazione della metodologia per la valutazione della congruità dell'offerta economica relativa agli affidamenti a Ceipiemonte s.c.p.a. in qualità di soggetto *in house* ai sensi dell'art. 192, comma 2, del Dlgs 50/2026 s.m.i.";
- la quantificazione delle ore da impiegare appare congrua in relazione alle diverse attività da organizzare alla luce di quanto analogamente portato a compimento negli anni precedenti in relazione alle medesime o similari iniziative (Expo Shanghai 2010, Expo Milano 2015, Expo Astana 2017, Expo Dubai 2020);

- mediante la gestione del servizio da parte di Ceipiemonte s.c.p.a., possono essere raggiunti numerosi vantaggi per la collettività, in particolare per quanto riguarda l'efficienza, l'economicità, la qualità dei servizi, la rapidità delle procedure e l'uso ottimale delle risorse pubbliche. Grazie al know-how consolidato nel corso degli anni dalle competenze interne di Ceipiemonte, la società è in grado di garantire alti standard nella valorizzazione delle eccellenze del territorio piemontese anche in occasione di importanti manifestazioni internazionali, quali Expo 2025 Osaka, consentendo all'Amministrazione regionale di evitare il ricorso a fornitori esterni per attività specifiche, generando risparmi e garantendo una pronta risposta anche per esigenze impreviste e non pianificabili;

- Ceipiemonte s.c.p.a. è infatti portatore di un know-how ultraventennale in materia di supporto alla valorizzazione del sistema economico piemontese sui mercati esteri e all'attrazione di investimenti esteri sul territorio, oltre ad essere il soggetto che, forte di questa expertise, dal 2010 ha supportato operativamente l'Ente nell'organizzazione della partecipazione regionale alle Esposizioni Universali.

Ritenuto che, alla luce di quanto sopra esposto, risulta opportuno:

- approvare la proposta di progetto "Servizio di supporto alla Regione Piemonte per l'organizzazione della partecipazione all'Esposizione Universale Expo Osaka 2025" presentato da Ceipiemonte s.c.p.a. comprensiva del preventivo di spesa che prevede un'offerta economica per la Regione Piemonte di euro 99.950,00 (IVA esente ai sensi dell'art. 10, comma 2, del D.P.R. 633/1972), agli atti dell'Amministrazione regionale, contribuendo in tal modo a quanto previsto dalla D.G.R. n. 6-584/2024/XII del 20 dicembre 2024;

- affidare a Ceipiemonte s.c.p.a. il suddetto servizio di supporto alla Regione Piemonte, nel rispetto dei principi e delle disposizioni comunitarie e nazionali in materia di affidamento dei servizi a mezzo di società *in house* e in conformità a quanto previsto dalla D.G.R. n. 21- 2976 del 12 marzo 2021.

Ritenuto, pertanto, necessario impegnare a favore di Ceipiemonte s.c.p.a., a copertura delle spese per l'affidamento del servizio sopra indicato, sul Bilancio finanziario gestionale 2024-2026, la somma complessiva di euro 99.950,00 sul capitolo 140259 del Bilancio 2024 di cui:

- euro 30.000,00 (pari a circa il 30% del valore dell'affidamento) a titolo di anticipo;
- euro 69.950,00 a copertura del saldo finale.

Rilevato che occorre inoltre impegnare la somma di Euro 35,00 sul capitolo 140259/2024 (Missione 19 programma 1901) del Bilancio regionale finanziario gestionale 2024-2026, quale contributo da versare all'ANAC (cod. benef. 297876) da parte della Stazione appaltante, ai sensi delle disposizioni in materia vigenti (Delibera ANAC del 19 dicembre 2023, n. 610).

Dato atto che:

- in riferimento al principio contabile della competenza finanziaria, che costituisce il criterio di imputazione all'esercizio finanziario delle obbligazioni giuridicamente perfezionate passive (D.lgs. n. 118/2011), la spesa è imputabile alle annualità 2024 e 2025, come sopra specificato;
- la natura della spesa è non ricorrente;
- la spesa è finanziata da risorse fresche;
- il provvedimento non comporta oneri impliciti per il bilancio regionale non compresi negli stanziamenti di bilancio (oneri indiretti);
- la fonte dell'entrata che finanzia la spesa è da rinvenirsi in fondi regionali;

- il programma dei pagamenti conseguenti agli impegni di spesa da assumere è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 27 del Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale n. 9 del 16/7/2021 e s.m.i. con DPGR del 21 dicembre 2023 N. 11/R, Regolamento regionale recante: "Modifiche al regolamento regionale 16 luglio 2021, n. 9/R (Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale)";
- il presente provvedimento è adottato nel rispetto delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- ai sensi della L. 266/2002, il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) di Ceipiemonte s.c.p.a. risulta regolare con validità fino al 28 febbraio 2025 e anche il DURC di ANAC risulta regolare con validità fino al 10 febbraio 2025;
- al succitato programma di iniziative, tramite procedura del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, è stato assegnato il Codice Unico di Progetto di Investimento Pubblico (CUP J69I24002180002);
- il Responsabile Unico del Progetto-RUP ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 36/2023 è Giulia Marcon, Dirigente del Settore Promozione Internazionale della Direzione regionale Coordinamento Politiche e Fondi Europei – Turismo e Sport.

Considerato altresì necessario, al fine di regolare le modalità operative e finanziarie dell'affidamento del servizio sopra indicato e disciplinare i rapporti e gli obblighi delle parti, approvare lo schema di Convenzione tra Regione Piemonte e Ceipiemonte s.c.p.a., allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale (Allegato B).

Attestata l'avvenuta verifica dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse, come da dichiarazione depositata agli atti del Settore Promozione Internazionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso e considerato,

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- la L.R. n. 13 del 13/03/2006 "Costituzione della società consortile per azioni per l'internazionalizzazione del sistema Piemonte";
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e la L.R. 14 ottobre 2014, n. 14 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", artt. 4, 14, 16 e 17;
- la L.R. 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale", artt. 17 e 18;
- la Legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";
- la Legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a

norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", modificato dal D.lgs. 25 maggio 2016 n. 97, e relative circolari attuative della Regione Piemonte;
- il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";
- la L.R. 26 marzo 2024, n. 8 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2024-2026 (Legge di stabilità regionale 2024) e norme collegate";
- la L.R. 26 marzo 2024, n. 9 "Bilancio di previsione finanziario 2024-2026";
- la D.G.R. n. 5-8361/2024/XI del 27 marzo 2024 "Legge regionale 26 marzo 2024, n. 9 "Bilancio di previsione finanziario 2024-2026". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2024-2026";
- la L.R. 29 novembre 2024, n. 26 "Disposizioni finanziarie e variazione del bilancio di previsione finanziario 2024-2026";
- la DGR n. 39-470 del 2 dicembre 2024 avente per oggetto "Bilancio di previsione finanziario 2024-2026. Attuazione della Legge regionale 29 novembre 2024, n. 26 "Disposizioni finanziarie e variazione del bilancio di previsione finanziario 2024-2026";
- la D.G.R. n. 43-3529 del 9 luglio 2021 "Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R. Approvazione";
- il Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale n. 9 del 16 luglio 2021, come modificato dal Regolamento regionale n. 11 del 21 dicembre 2023 approvato con D.P.G.R. del 21 dicembre 2023;
- la D.G.R. n. 38-6152 del 2 dicembre 2022 "Approvazione linee guida per le attività di ragioneria relative al controllo preventivo sui provvedimenti dirigenziali. Revoca allegati A,B, D della dgr 12- 5546 del 29 agosto 2017";
- la D.G.R. n. 8-8111/2024/XI del 25 gennaio 2024 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361";
- la D.G.R. n. 4-8114/2024/XI del 31 gennaio 2024 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2024-2026 e della tabella di assegnazione dei pesi degli obiettivi dei Direttori del ruolo della Giunta regionale per l'anno 2024" e dato atto che nel PIAO è confluito il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;

DETERMINA

- di approvare la proposta di progetto "Servizio di supporto alla Regione Piemonte per l'organizzazione della partecipazione all'Esposizione Universale Expo Osaka 2025", agli atti del Settore (protocollo informatico SINTEL 1734962144075 - procedura di gara identificata dal codice CIG B4FC2DF122), comprensiva del preventivo di spesa che prevede una offerta economica

complessiva per la Regione Piemonte di euro 99.950,00 (IVA esente ai sensi dell'art. 10, comma 2, del D.P.R. 633/1972), in attuazione di quanto stabilito con la 6-584/2024/XII del 20 dicembre 2024;

- di affidare a Ceipiemonte s.c.p.a. il succitato servizio per l'importo di euro 99.950,00 (IVA esente ai sensi dell'art. 10, comma 2, del D.P.R. 633/1972), come da offerta economica di Ceipiemonte s.c.p.a. che si approva, nel rispetto dei principi e delle disposizioni comunitarie e nazionali in materia di affidamento dei servizi a mezzo di società *in house* e in conformità alla D.G.R. n. 21-2976 del 12 marzo 2021;

- di dare atto che alla Partecipazione della Regione Piemonte a Expo 2025 Osaka è stato assegnato il Codice Unico di Progetto di Investimento Pubblico CUP J69I24002180002 ;

- di impegnare a favore di Ceipiemonte s.c.p.a. (cod. ben. 128584), a copertura delle spese per l'affidamento del servizio sopra indicato, sul Bilancio finanziario gestionale 2024-2026, la somma complessiva di euro 99.950,00 sul capitolo 140259 del Bilancio 2024 di cui:

- euro 30.000,00 (pari a circa il 30% del valore dell'affidamento) a titolo di anticipo;

- euro 69.950,00 a copertura del saldo finale.

le cui transazioni elementari sono rappresentate nell'allegato "Appendice A – Elenco registrazioni contabili", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- di impegnare la somma di euro 35,00 sul capitolo 140259/2024 (Missione 19 - Programma 1901) del Bilancio regionale finanziario gestionale 2024-2026, quale contributo da versare all'ANAC (cod. benef. 297876) ai sensi delle disposizioni in materia vigenti;

- di dare atto che il capitolo 140259/2024 (fondi regionali) risulta pertinente e presenta la necessaria disponibilità e che, in riferimento al principio contabile della competenza finanziaria, che costituisce il criterio di imputazione all'esercizio finanziario delle obbligazioni giuridicamente perfezionate passive (D.lgs. n. 118/2011), la spesa è imputabile alle annualità 2024 come sopra specificato;

- di approvare lo schema di Convenzione tra Regione Piemonte e Ceipiemonte s.c.p.a., allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale (Allegato B), che regola le modalità operative e finanziarie dell'affidamento del servizio sopra indicato e disciplina i rapporti e gli obblighi delle parti;

- di erogare la somma di cui sopra a favore di Ceipiemonte s.c.p.a. secondo le modalità previste dallo schema di Convenzione che si approva con il presente atto.

Si dispone che la presente determinazione, ai sensi degli artt. 23, co.1 lett. b) e 37 del D. lgs. 33/2013, sia pubblicata nel sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Dati di Amministrazione Trasparente:

Affidatario: Ceipiemonte s.c.p.a. - sede: via Nizza n. 262 int. 56 - P.I.- C.F. 09489220013

Responsabile del procedimento: Giulia Marcon, Responsabile Settore Promozione Internazionale

Modalità seguita per l'individuazione del beneficiario: Affidamento *in house* ai sensi dell'art. 7, comma 2, del D.Lgd. n. 36/2023. Procedura SINTEL.

Importo: € 99.950,00

Avverso la presente determinazione è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ovvero ricorso giurisdizionale innanzi al TAR rispettivamente entro 120 o 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza del provvedimento amministrativo ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario per tutelare un diritto soggettivo entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

LA DIRIGENTE (A2107A - Promozione internazionale)
Firmato digitalmente da Giulia Marcon

Allegato

All. B

REGIONE PIEMONTE

CONVENZIONE TRA LA REGIONE PIEMONTE E CEIPIEMONTE

S.C.P.A. PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “SERVIZIO DI SUPPORTO

ALLA REGIONE PIEMONTE PER L’ORGANIZZAZIONE DELLA

PARTECIPAZIONE ALL’ESPOSIZIONE UNIVERSALE EXPO

OSAKA 2025”.

TRA

REGIONE PIEMONTE Direzione Coordinamento Politiche e Fondi

Europei, Settore Promozione Internazionale in persona della Responsabile di

Settore, Giulia Marcon, domiciliata per l’incarico presso la Regione

Piemonte, in Torino, Piazza Piemonte, 1 - C.A.P. 10127 - C.F. n.

80087670016 (nel seguito anche “Regione”)

E

CEIPIEMONTE s.c.p.a., con sede in Torino, Via Nizza n. 262 int. 56, con

C.F./P.IVA 09489220013 in persona del Direttore Generale, Stefano Nigro, a

ciò facoltizzato per procura a rogito Notaio Andrea Ganelli del 22/02/2022

rep. n. 51986, domiciliato per la carica in Torino presso la sede sociale (nel

seguito anche “Ceipiemonte”),

nel seguito ove congiuntamente anche “Parti”,

PREMESSO CHE:

a) con DGR n. 6-584/2024/XII del 20 dicembre 2024 la Giunta regionale

ha approvato la partecipazione dell’Ente all’Esposizione Universale

nell’ambito del Padiglione Italia, aderendo al Percorso Espositivo dal

28 settembre al 4 ottobre 2025, periodo individuato anche considerato che negli ultimi giorni di settembre 2025 in Giappone si svolgeranno altri eventi di rilevanza internazionale, nello specifico nella città di Nagoya, relativi, rispettivamente, alla filiera aerospaziale, correlata agli A&DM di Torino, e al comparto del turismo, entrambi di particolare interesse per il sistema piemontese;

b) con la stessa D.G.R. n. 6-854 del 20 dicembre 2024 la Giunta Regionale ha inoltre dato atto che per dare avvio alle iniziative è necessario procedere con l'attività di ideazione e progettazione del concept allestitivo di cui all'art. 3. 4 dell'Accordo di Collaborazione ex articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i., i cui costi trovano copertura a valere sul Bilancio regionale 2024-2026, per Euro 100.000,00 sul cap. 140259/2024, demandando alla Direzione regionale competente l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi inerenti al programma delle attività in cui si articolerà la presenza della Regione Piemonte all'Esposizione Universale e ai momenti di promozione del Sistema Piemonte.

c) con determinazione dirigenziale DD xxx/A2107A/2024 del 23/12/2024 è stata approvata la proposta progettuale volta alla pianificazione e progettazione della partecipazione regionale a Expo 2025 Osaka, con budget dettagliato di spesa costituente l'offerta economica, denominata "Servizio di supporto alla Regione Piemonte per l'organizzazione della partecipazione all'Esposizione Universale Expo Osaka 2025", presentata da Ceipiemonte s.c.p.a. tramite la piattaforma e-procurement SINTEL (prot. informatico n.

1734962144075), che mira a valorizzare le eccellenze del territorio piemontese attraverso le seguenti iniziative:

- progettazione e coordinamento delle attività connesse alla realizzazione del percorso espositivo con caratterizzazione degli spazi dedicati alla Regione Piemonte nella settimana di presenza presso il Padiglione Italia;
- attività preparatoria volta alla promozione e valorizzazione delle eccellenze delle aziende piemontesi dei principali settori e del sistema economico regionale in ottica di attrazione investimenti;
- attività preparatorie per lo sviluppo e realizzazione di strumenti di comunicazione;
- attività preparatorie di sviluppo contatti e promozione del territorio in ottica di attrazione investimenti;

d) con la medesima succitata deliberazione è stato affidato a Ceipiemonte il servizio di realizzazione delle attività previste dal succitato progetto, nel rispetto dei principi e delle disposizioni comunitarie e nazionali in materia di affidamento dei servizi a mezzo di società *in house*, impegnando a favore di Ceipiemonte la somma necessaria per l'affidamento del servizio, pari ad euro 99.950,00 per l'annualità 2024 sul cap. 140259/2024;

e) con la presente Convenzione le Parti intendono regolare le modalità operative e finanziarie di realizzazione del servizio e disciplinare i rapporti e gli obblighi reciproci derivanti dall'affidamento del medesimo.

Tutto ciò premesso, che forma parte integrante della presente Convenzione, le

Parti

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1 – OGGETTO

La Regione affida a Ceipiemonte il servizio di realizzazione delle attività previste dal progetto “Servizio di supporto alla Regione Piemonte per l’organizzazione della partecipazione all’Esposizione Universale Expo Osaka 2025”, come meglio dettagliate nel progetto stesso che costituisce parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, ancorché non allegato alla stessa, bensì agli atti dell’Amministrazione Regionale (ns prot. n. /A2100A del /12/2024). Al Progetto è stato assegnato il Codice Unico di Progetto di Investimento Pubblico (CUP) n. J69I24002180002 – CIG B4FC2DF122.

Art. 2 – ATTIVITÀ AFFIDATE A CEIPIEMONTE

Ai fini della realizzazione del servizio affidato, nell’esecuzione di tutte le attività necessarie all’attuazione del progetto sopra citato, Ceipiemonte opererà in stretto raccordo con il Settore Promozione Internazionale, articolazione della Direzione regionale Coordinamento Politiche e Fondi Europei – Turismo e Sport.

A tal fine Ceipiemonte si impegna a:

- realizzare tutte le iniziative previste dal progetto sopra citato agli atti dell’Amministrazione regionale, come approvato con DD /A2107A/2024 del /12/2024, fatte salve le variazioni in corso d’opera debitamente autorizzate, dando costante evidenza, nel materiale e nei servizi prodotti, in formato cartaceo o digitale, della titolarità in capo alla Regione Piemonte;

- garantire una adeguata collaborazione nelle attività di verifica e controllo, attraverso la messa a disposizione di documenti, informazioni e dati;
- assicurare adeguata pubblicità e conoscibilità delle iniziative realizzate, utilizzando lo stemma istituzionale e i loghi specifici, secondo modalità che saranno fornite dal Settore Promozione Internazionale;
- adottare un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative al servizio affidato e conservare tutta la documentazione amministrativa, tecnica e contabile relativa ad esso;
- informare il Settore Promozione Internazionale, in qualità di Settore committente, sulla preparazione e organizzazione di iniziative ed eventi, anche al fine di organizzare la partecipazione regionale agli stessi.

Eventuali modifiche e/o integrazioni al progetto oggetto del presente affidamento, costituenti variazioni in corso d'opera a titolo non oneroso, che si rendessero necessarie in fase di esecuzione, dovranno essere formulate da Ceipiemonte mediante richiesta scritta adeguatamente motivata e dovranno essere autorizzate per iscritto dal Settore committente.

Nelle more della prescritta autorizzazione, la realizzazione di nuove o diverse attività rispetto a quelle previste dal progetto dovrà comunque essere concordata con il Settore Promozione Internazionale.

Tutte le attività progettuali dovranno essere svolte entro il 31 dicembre 2026, fatte salve eventuali proroghe.

Art. 3 – COMPITI DELLA REGIONE

Nell'ambito della presente Convenzione, la Regione si impegna:

- a erogare a Ceipiemonte, per la realizzazione del servizio oggetto del presente affidamento, le somme che verranno rendicontate nell'ambito delle previsioni di spesa del progetto, costituenti l'offerta economica complessivamente approvata, secondo le modalità previste al successivo art. 6;

- a trasmettere a Ceipiemonte ogni informazione e materiale utile alla buona realizzazione delle attività oggetto del presente affidamento;

- a esercitare le funzioni e le attività di vigilanza e controllo; a tal fine Ceipiemonte consente in ogni momento alla Regione l'ispezione e il controllo della documentazione relativa alla gestione delle risorse, fornendo informazioni, dati e documenti relativi all'attuazione del servizio affidato.

Restano, in ogni caso, in capo alla Regione le seguenti attività:

- coordinamento della presenza regionale ad eventi di rappresentanza all'estero (missioni istituzionali, imprenditoriali e tecniche) o realizzati con modalità a distanza, nell'ambito del progetto sopra citato;

- predisposizione di accordi interregionali ed internazionali, che coinvolgano la Regione e supporto alle attività conseguenti;

- coordinamento delle attività regionali a valenza internazionale;

- raccordo con le Istituzioni locali, nazionali, europee e internazionali funzionale alle attività.

Art. 4 – PROPRIETÀ E ACQUISIZIONE DEI RISULTATI E DEI PRODOTTI

La titolarità dei risultati raggiunti con la realizzazione delle attività oggetto

del presente affidamento resta in capo alla Regione Piemonte, in qualità di stazione appaltante committente.

Nel caso in cui, in corso di svolgimento del servizio, si rendessero necessari lo sviluppo di software o l'acquisizione di banche dati o di altri prodotti funzionali allo svolgimento delle attività oggetto di affidamento, il soggetto affidatario del servizio riconosce all'Amministrazione regionale la proprietà intellettuale della soluzione informatica sviluppata e la titolarità dei prodotti acquisiti, impegnandosi, ove necessario, a trasferire i relativi diritti in capo alla Regione.

Art. 5 – RISORSE DISPONIBILI

Le risorse necessarie per l'affidamento del servizio oggetto della presente Convenzione ammontano ad euro 99.950,00 e trovano copertura finanziaria sulle risorse impegnate a favore di Ceipiemonte con la determinazione dirigenziale DDA2107A/2024 del/12/2024 sul capitolo 140259/2024 del Bilancio regionale finanziario gestionale 2024-2026 della Regione Piemonte, annualità 2024 (impegno n. 2024/.....).

Le prestazioni sono esenti IVA ai sensi dell'art. 10, comma 2, del D.P.R. 633/1972.

Le risorse verranno erogate in base alle disposizioni contenute nel successivo art. 6.

Art. 6 – EROGAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE

Le risorse finanziarie verranno erogate dal Settore Promozione Internazionale al soggetto affidatario del servizio, Ceipiemonte, con le seguenti modalità:

a) una prima quota di euro 30.000,00, pari a circa il 30% del valore dell'affidamento, a titolo di anticipo, successivamente alla stipulazione della

presente Convenzione, a seguito di comunicazione da parte di Ceipiemonte di

avvio delle attività progettuali;

b) il saldo finale, che dovrà tener conto, in detrazione, dell'importo già

erogato a titolo di anticipo e fatto salvo l'eventuale conguaglio in caso di

accertamento di minore spesa rispetto a quanto preventivato e approvato con

l'affidamento delle attività, a conclusione delle attività progettuali.

La suddetta quota e il saldo finale verranno erogati entro 30 giorni dal

ricevimento di regolare fattura, che sarà emessa da Ceipiemonte a seguito di

assenso da parte del Settore Promozione Internazionale alla fatturazione degli

importi, espresso successivamente alla verifica della regolare esecuzione

delle attività svolte in conformità al progetto approvato e alla sua eventuale

modifica e/o integrazione in corso di esecuzione di cui al precedente art. 2.

Detta verifica sarà condotta sulla base dell'esame della documentazione che

verrà presentata a supporto delle fatturazioni da Ceipiemonte, come meglio

specificato al successivo art. 7.

A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 25 del D.L. 66/2014 "Misure urgenti

per la competitività e la giustizia sociale" dal 31 marzo 2015 vige l'obbligo

della fatturazione elettronica nei rapporti con la PA. Pertanto le fatture relative

al servizio regolato dalla presente Convenzione dovranno essere inviate al

seguente Codice Univoco Ufficio IPA della Direzione regionale

Coordinamento Politiche e Fondi Europei - Turismo e Sport: 1MGN7P.

Sulle fatture elettroniche presentate devono essere essere riportati i seguenti

Codice identificativo di gara – CIG B4FC2DF122 e Codice Unico di progetto

- CUP J69I24002180002.

Le pubbliche amministrazioni non possono procedere al pagamento delle

fatture elettroniche che non riportano i codici CIG e CUP.

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 , n. 136 recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1 (tra cui gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubbliche), tra l'altro, il codice unico di progetto (CUP).

Ogni fattura diversa non potrà essere ammessa e comporterà automatico rifiuto della stessa, ai sensi dell'art. 2-bis del decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55.

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 11 co. 2-bis della legge 16 gennaio 2003, n. 3 recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione", ogni atto che non contenga tale indicazione è da ritenersi nullo. In assenza anche di uno solo degli elementi identificativi indicati la fattura sarà respinta.

Art. 7 – DOCUMENTAZIONE PER LA RENDICONTAZIONE E CONTROLLI

Ceipiemonte dovrà presentare al Settore Promozione Internazionale la documentazione a supporto delle fatturazioni.

La tipologia di spese ammissibili e la documentazione giustificativa comprovante le spese effettivamente sostenute nell'ambito del servizio affidato per le attività oggetto di fatturazione, e i relativi obblighi di

conservazione, sono quelli previsti dalla normativa vigente e da eventuali ulteriori disposizioni operanti tra le Parti.

Suddetta documentazione dovrà essere conservata da Ceipiemonte per consentire ai soggetti a ciò preposti i controlli e le verifiche, di carattere documentale o in loco, anche a campione, previsti dalle norme vigenti, al fine di accertare lo stato di attuazione, le spese e la veridicità delle dichiarazioni, nonché per consentire le attività di verifica della spesa ritenute necessarie dalla Regione ai fini dell'erogazione delle risorse indicate al precedente art. 6.

La presentazione della rendicontazione si compone di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, redatta sulla base del modello fornito dal Settore committente, corredata dalla seguente documentazione:

1) una dettagliata relazione descrittiva delle attività svolte, da cui emerga in modo puntuale l'attività realizzata dal soggetto affidatario nel periodo di riferimento e il relativo impiego delle risorse;

2) un consuntivo economico di tutte le spese sostenute per la realizzazione delle attività affidate, composto da: un elenco delle spese sostenute e quietanzate, suddivise per WP e per voce di costo, un riepilogo per WP delle spese rendicontate; un riepilogo per macrovoce delle spese rendicontate.

Fatto salvo quanto previsto all'art. 6 lett. b), la rendicontazione finale dovrà essere presentata entro 60 giorni dalla data di fine delle attività progettuali oggetto della rendicontazione stessa.

Art. 8 – MODALITÀ DI REVISIONE DELLA CONVENZIONE

Le Parti potranno di comune accordo rivedere in tutto o in parte le clausole contrattuali qualora intervengano modificazioni normative o situazioni che possano comportare un mutamento delle modalità di svolgimento delle

attività oggetto di affidamento o delle condizioni di affidamento.

Le modifiche e gli adeguamenti previsti nel presente articolo verranno formalizzati mediante appositi atti aggiuntivi/modificativi alla presente Convenzione, approvati nelle forme previste, che non comporteranno revoca dell'affidamento del servizio oggetto della presente Convenzione né deroga tacita alla durata di quest'ultima.

Le Parti potranno comunque concordare eventuali proroghe alla durata della presente Convenzione, da formalizzarsi, se necessario, mediante appositi atti aggiuntivi/modificativi alla stessa, e comunque per iscritto, sulla base di adeguate motivazioni.

Art. 9 – REVOCA DELL’AFFIDAMENTO

L'affidamento in oggetto potrà essere revocato da parte della Regione per sopravvenute gravi e motivate esigenze di pubblico interesse, salvo il riconoscimento di equo indennizzo nei confronti di Ceipiemonte nel caso in cui la revoca non sia resa necessaria da normativa sopravvenuta.

Art. 10 – RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione si risolve qualora le parti abbiano commesso gravi, ripetute e rilevanti inadempienze rispetto agli impegni assunti nello stesso, avuto riguardo all'interesse dell'altra e fatta salva la facoltà di agire in danno, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di inadempimento delle obbligazioni contrattuali.

La Regione, qualora intenda avvalersi della clausola di risoluzione, contesta a Ceipiemonte l'inadempienza riscontrata entro trenta giorni, intimando alla stessa di rimuovere le cause di inadempimento entro un termine che verrà concordato tra le Parti. A seguito della predetta contestazione, Ceipiemonte

può presentare controdeduzioni entro i successivi trenta giorni.

Qualora, a seguito della contestazione o dell'intimazione di cui sopra, Ceipiemonte non elimini entro il termine convenuto le cause dell'inadempimento ovvero, qualora la Regione non ritenga accettabili e soddisfacenti i motivi addotti nelle controdeduzioni, può essere richiesta la risoluzione della Convenzione.

Art. 11 – DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione ha decorrenza a far data dalla sua sottoscrizione e ha durata fino al 30 giugno 2026, fatte salve le eventuali proroghe alla durata della stessa ai sensi del precedente art. 8.

Art. 12 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’AFFIDAMENTO

La Regione Piemonte esercita il controllo analogo sull’attività di Ceipiemonte, nel rispetto di quanto previsto dalla D.G.R n. 21-2976 del 12 marzo 2021 con la quale la Giunta Regionale ha approvato le nuove “Linee guida relative al controllo analogo sugli Organismi operanti in regime di “in house providing” per la Regione Piemonte”. La vigilanza sull’affidamento regolamentato dalla presente Convenzione deve essere altresì conforme alla normativa generale e speciale di riferimento.

Fermi restando gli impegni assunti con la presente Convenzione e nel rispetto dei medesimi, Ceipiemonte svolgerà le attività in oggetto in piena autonomia gestionale ed organizzativa, in ogni caso assicurando la qualità delle prestazioni e il rispetto e la piena attuazione dei principi di semplificazione, economicità, efficacia, tempestività, correttezza, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, a cui si ispira l’azione amministrativa, e l’osservanza delle normative nazionali e sovranazionali di riferimento.

Tutte le persone impiegate nelle attività previste dalla presente Convenzione sono tenute a osservare il segreto, salvo autorizzazione della Regione, per quanto riguarda fatti, dati, cognizioni, documenti ed oggetti di cui siano venuti a conoscenza o che siano resi noti in ragione della presente Convenzione. Ceipiemonte dà garanzia che il personale sia a conoscenza degli obblighi di riservatezza e vi si conformi.

Il Soggetto affidatario deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

Tutte le operazioni previste devono essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti compreso il D.Lgs. n. 81/2008 in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro ed in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

L'affidatario deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti presenti sui luoghi nei quali si effettua la prestazione, anche in relazione alle loro caratteristiche ed alle corrispondenti destinazioni d'uso, tutte le norme di cui sopra prendendo inoltre di propria iniziativa tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro.

In ordine al computo degli oneri della sicurezza, non viene predisposto il Documento unico di valutazione dei rischi da Interferenza (DUVRI), in quanto le prestazioni oggetto del contratto sono di natura esclusivamente intellettuale, rientrando nelle ipotesi di cui all'art. 26, comma 3 bis, del D.lgs n. 81/2008.

Art. 13 – CODICE DI COMPORTAMENTO E PIANO ANTICORRUZIONE

Le Parti dichiarano di conoscere ed accettare gli obblighi di condotta definiti dal Codice di comportamento dei dipendenti del ruolo della Giunta della Regione Piemonte, approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 1-602 del 24 novembre 2014, come modificato dalla D.G.R. n. 1-1717 del 13 luglio 2015, che si richiama per farne parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, anche se non materialmente allegato alla stessa, nonché gli ulteriori obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 13 giugno 2023, n. 81, entrato in vigore il 14 luglio 2023, che ha apportato modifiche al Codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni approvato con D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 e che qui si richiama quale parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Ai sensi dell'art. 1, comma 3, del Codice di comportamento dei dipendenti del ruolo della Giunta della Regione Piemonte, esso oltre ai dipendenti della Giunta regionale, si applica anche ai consulenti, ai collaboratori esterni, ai prestatori d'opera, ai professionisti e ai fornitori che collaborano con la Regione Piemonte, per quanto compatibile.

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e dal PIAO, approvato con D.G.R. n.4-8114/2024/XI del 31 gennaio 2024 da parte di Regione Piemonte, nel quale è confluito il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, Ceipiemonte deve astenersi dal concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e dall'attribuire incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato nei confronti della stessa Ceipiemonte poteri autoritativi o propedeutici alle attività negoziali per conto della Regione Piemonte, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro.

Nel rispetto della misura specifica prevista dal PIAO della Regione Piemonte, Ceipiemonte si impegna a rispettare i Protocolli di legalità o Patti di integrità come previsti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale di Regione Piemonte.

**Art. 14 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI -
INFORMATIVA– NOMINA DEL RESPONSABILE DEL
TRATTAMENTO**

La Regione Piemonte e Ceipiemonte si impegnano al rispetto degli obblighi previsti dal “Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE” (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati - nel seguito anche GDPR) e dal D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, come novellato dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679.

Poiché lo svolgimento delle attività oggetto del presente affidamento può comportare, come comporta, a carico di Ceipiemonte attività di trattamento di dati personali, queste devono essere effettuate in osservanza del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.lgs. 196/2003 e s.m.i.. Per tale ragione Ceipiemonte, ai fini dell'adempimento della presente Convenzione è nominata, ai sensi dell'art. 28 del GDPR, Responsabile (esterno) del trattamento dei dati personali relativi a persone fisiche, effettuato con o senza l'ausilio di processi automatizzati, acquisiti nello svolgimento delle attività esecutive del progetto “Servizio di supporto alla Regione Piemonte per l’organizzazione della

partecipazione all'Esposizione Universale Expo Osaka 2025" e comunque necessari all'adempimento degli obblighi connessi all'esecuzione del rapporto instaurato con la presente Convenzione.

Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale della Regione Piemonte; il Delegato al trattamento dei dati è il Dirigente del Settore Promozione Internazionale.

Il dato di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) della Regione Piemonte è: dpo@regione.piemonte.it.

In qualità di Responsabile (esterno) del trattamento dei dati, Ceipiemonte tratterà i dati personali, che verranno forniti, in ottemperanza alle disposizioni sopra richiamate, in particolare per quanto concerne le misure tecniche e organizzative necessarie per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, di cui all'art. 32 GDPR.

Il Responsabile (esterno) del trattamento è autonomo e risponde dei trattamenti che gestisce direttamente per conto del Titolare, rispetto ai quali ha un potere di controllo sulla struttura e sulle attrezzature, anche informatiche, di cui si avvale nel trattamento stesso. A tal fine, si impegna a fornire ai soggetti interessati, anche attraverso il proprio sito internet www.centroestero.org, l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679.

La suddetta informativa, reperibile sul sito della Regione Piemonte, viene espressa anche con riferimento al trattamento, da parte della Regione Piemonte, dei dati personali riferiti a persone fisiche di Ceipiemonte s.c.p.a., comunicati alla Regione e acquisiti per la finalità di stipula della presente Convenzione o per altre finalità derivanti dall'esecuzione della medesima.

Ceipiemonte, quale Responsabile (esterno) del trattamento è autorizzata a ricorrere a eventuali ulteriori responsabili del trattamento, fermo restando l'obbligo di comunicare preventivamente il nome del sub-responsabile (art. 28, par. 4 del GDPR).

Nel corso e per tutta la durata delle attività oggetto della presente Convenzione Ceipiemonte e gli eventuali sub-responsabili da essa nominati devono osservare gli obblighi e istruzioni indicate nell'Allegato 1, quale parte integrante e sostanziale della presente Convenzione e che si accetta con la sottoscrizione della medesima.

Art. 15 – RESPONSABILITÀ

Ceipiemonte risponde per danni dipendenti da fatti, atti od eventi ad esso imputabili arrecati alla Regione e ad altri soggetti terzi nell'esercizio delle attività oggetto del presente affidamento, secondo le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia.

Art. 16 – DIVIETO DI CESSIONE DELL'ATTO - SUBAPPALTO

Il presente atto convenzionale non può essere ceduto, a pena di nullità.

Ceipiemonte non può, se non previa autorizzazione della Regione, appaltare a soggetti terzi una o più delle attività ricomprese nel presente affidamento.

E' comunque consentito a Ceipiemonte di avvalersi di soggetti esterni per le consulenze specialistiche e per l'acquisizione di beni e servizi, nel rispetto della normativa vigente in materia.

Art. 17 – OBBLIGO DI DENUNCIA ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

Ceipiemonte è tenuto a denunciare all'Autorità giudiziaria fatti che possano configurarsi come reati, di cui venga a conoscenza in occasione dell'esercizio di funzioni o di svolgimento di attività oggetto del presente affidamento. Di

ogni denuncia è data immediatamente informazione alla Regione.

Art. 18 – REGISTRAZIONE E REPERTORIAZIONE - ONERI

La presente Convenzione sarà registrata in caso d'uso e tutte le imposte, tasse e spese, derivanti dalle norme vigenti, saranno a carico di Ceipiemonte.

L'imposta di bollo relativa alla stipulazione del presente atto, pari a euro 40,00, sarà a carico di Ceipiemonte, nella misura e secondo le modalità previste dalla normativa vigente (art.18, comma 10 e Tabella A dell'Allegato I.4 del D. lgs. n. 36/2023). L'assolvimento dell'imposta di bollo per il presente atto avviene attraverso il versamento mediante F24, utilizzando il codice tributi 1573 ("Imposta di bollo sui contratti - articolo 18, comma 10, d. lgs. 31 Marzo 2023, n. 36"), anno di riferimento 2024.

La presente Convenzione sarà repertoriata presso il Settore regionale competente (Settore Contratti - Polizia Locale e Sicurezza Integrata della Direzione della Giunta Regionale).

Art. 19 – FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia che insorga tra le Parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e/o validità della presente Convenzione il Foro competente è quello di Torino.

La presente Convenzione si compone di 19 articoli e di n. 1 allegato.

Letto, approvato e sottoscritto.

REGIONE PIEMONTE

Direzione Coordinamento Politiche e Fondi Europei – Turismo e Sport

Settore Promozione Internazionale

La Responsabile

Giulia Marcon

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

CEIPIEMONTE S.C.P.A.

Il Direttore Generale

Stefano Nigro

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

ALLEGATO 1

Disciplina dei trattamenti effettuati da Ceipiemonte s.c.p.a. quale Responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679.

Nell'ambito della Convenzione di affidamento riguardante il servizio di realizzazione del progetto “Servizio di supporto alla Regione Piemonte per l'organizzazione della partecipazione all'Esposizione Universale Expo Osaka 2025”, di cui alla DD.../A2107/A del .../12/2024, a cui il presente documento è allegato quale parte integrante e sostanziale e perciò accettato con la sottoscrizione della Convenzione medesima suddetto, Ceipiemonte s.c.p.a. assume il ruolo di Responsabile (esterno) del trattamento (nel seguito Responsabile), ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679.

Quale Responsabile, Ceipiemonte s.c.p.a. ottempera alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 (nel seguito GDPR), del D.Lgs. 196/2003 (come modificato dal D.lgs. 101/2018), nonché agli obblighi e istruzioni di seguito indicati dal Responsabile del Settore Promozione Internazionale della Direzione Coordinamento Politiche e Fondi Europei - Turismo e Sport, quale Delegato del Titolare (Giunta Regionale) ai sensi della D.G.R. n. 1-6847 del 18.05.2018.

1. DEFINIZIONI

Ai sensi dell'art. 4 del GDPR si intende

- per «**Responsabile del trattamento**» la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del Titolare del trattamento;

- per «**Trattamento**» qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute

con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;

- per «**Dato personale**»: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (interessato); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.

2. TRATTAMENTI DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 5 del GDPR, i dati personali devono essere:

a. trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato, pertanto, sarà cura del Responsabile veicolare agli interessati l'informativa relativa al trattamento dei dati ai sensi dell'art. 13 del GDPR e assicurarsi e poter dimostrare che i relativi contenuti siano stati compresi;

b. raccolti esclusivamente per le finalità esplicitate nel presente atto e trattati coerentemente con tali finalità; un ulteriore trattamento dei dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici non è considerato incompatibile con le finalità iniziali;

c. adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;

d. esatti e aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati;

e. conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali.

3. NATURA E FINALITÀ DEI TRATTAMENTI

I trattamenti dei dati personali a titolarità della Giunta regionale che il Responsabile esterno è autorizzato ad effettuare sono i seguenti:

- raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, eventuale aggiornamento.

I trattamenti dei dati personali sono finalizzati ad adempiere alla concessione e all'erogazione dei contributi e ai necessari controlli di legge.

Ogni trattamento potrà essere effettuato solamente per le finalità di adempimento a quanto previsto dalla presente Convenzione e alle istruzioni ivi contenute.

4. OGGETTO DEI TRATTAMENTI

Tipo di dati personali

I dati che possono essere oggetto di trattamento sono messi a disposizione dal Delegato del Titolare o raccolti direttamente presso l'interessato; tali dati

personali sono i seguenti:

f) dati anagrafici (nome e cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza, codice fiscale ed estremi del documento di riconoscimento)

g) eventuali dati relativi a condanne penali e reati.

Categorie di interessati

I soggetti interessati dal trattamento dei dati personali sono le persone fisiche che conferiscono i dati per la partecipazione al progetto “Servizio di supporto alla Regione Piemonte per l’organizzazione della partecipazione all’Esposizione Universale Expo Osaka 2025”, nonché quelli comunque necessari all’adempimento degli obblighi connessi all’esecuzione del rapporto instaurato con la presente Convenzione di servizio.

Banche dati

Banche dati di Ceipiemonte s.c.p.a. o in uso alla stessa.

Sistema Gestionale e di Protocollo di Ceipiemonte s.c.p.a.

5. DURATA DEI TRATTAMENTI

Ogni trattamento dei suddetti dati personali, da effettuarsi esclusivamente in conformità alle finalità sopra riportate, dovrà essere limitato al tempo necessario a dare esecuzione agli interventi di cui alla presente Convenzione.

Al termine delle operazioni di trattamento affidate, nonché all’atto della cessazione per qualsiasi causa del trattamento da parte del Responsabile, quest’ultimo sarà tenuto a restituire al Delegato del Titolare i dati personali oggetto del trattamento oppure a provvedere alla loro integrale distruzione, salvo i casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge od altri fini (contabili, fiscali, di conservazione delle attestazioni e dei certificati rilasciati in esito a percorsi formativi, ecc.), anche per consentire eventuali

audit da organismi nazionali o regionali di controllo.

6. FUNZIONI E OBBLIGHI DEL RESPONSABILE ESTERNO

Ferma restando la scrupolosa applicazione delle disposizioni del GDPR e del D.Lgs. 196/2003 (come modificato dal D.Lgs. 101/2018), il Responsabile adotta le misure organizzative, tecniche, procedurali e logistiche sulla sicurezza nei trattamenti, con particolare riferimento a quanto specificato nell'art. 32 del GDPR.

Il Responsabile, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, deve assicurarsi che le misure di sicurezza predisposte e adottate siano adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, in particolare contro: a) distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati; b) trattamento dei dati non consentito o non conforme alle finalità delle operazioni di trattamento.

Di seguito si indicano le Misure ritenute adeguate a garantire la protezione dei dati ai sensi dell'art. 28 GDPR:

- a) la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
- b) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
- c) una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

Il Responsabile deve altresì:

- individuare, verificare e, se del caso, aggiornare i nominativi delle persone fisiche incaricate a trattare i dati in relazione a ciascuna area di trattamento;
- vigilare - anche secondo le prassi istituite e in accordo con il Delegato del Titolare - che gli incaricati al trattamento dei dati personali del Responsabile esterno si attengano alle procedure di volta in volta indicate specificatamente, sia oralmente che per iscritto, in relazione ai diversi trattamenti;
- assistere il Delegato del Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi relativi alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati nonché alla eventuale consultazione preventiva all'Autorità di Controllo di cui agli artt. 35-36 del GDPR;
- se richiesto, assistere il Delegato del Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare le eventuali richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui agli artt. 13 - 22 del GDPR;
- se richiesto, assistere il Delegato del Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. 32 - 36 del GDPR, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile del trattamento;
- comunicare ogni eventuale trasferimento di dati e informazioni all'estero, anche per fini tecnici connessi ai servizi di providing e backup utilizzati ordinariamente.

7. OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Il Responsabile si impegna a osservare e fare osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori, la riservatezza nei confronti di chiunque, per quanto riguarda fatti, informazioni, dati e atti di cui vengano a conoscenza nella realizzazione delle attività previste dalla presente Convenzione.

A tal fine, il Responsabile si impegna a non cedere, non consegnare, non copiare, non riprodurre, non comunicare, non divulgare, non rendere disponibili in qualsiasi modo o a qualsiasi titolo a terzi, le informazioni acquisite nella realizzazione degli interventi e/o nell'erogazione dei servizi, fermo restando quanto previsto relativamente ai sub-responsabili.

8. GARANZIE PRESTATE DAL RESPONSABILE ESTERNO

Il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente ogni mutamento sopravvenuto dei requisiti di idoneità per effettuare i trattamenti oggetto dalla presente Convenzione.

Il Responsabile garantisce che i dati saranno custoditi e controllati in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di loro distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità dalla presente Convenzione.

Se tale garanzia è fornita anche per il tramite di fornitori di Servizi informatici di cui si avvale (hosting provider, prestatori di servizi Cloud, ecc.), il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente ogni mutamento di tali fornitori.

I dati oggetto dalla presente Convenzione dovranno essere trattati o comunque utilizzati dal Responsabile esclusivamente al fine di adempiere alle obbligazioni che gli derivano dalle disposizioni della Convenzione di

servizio. Conseguentemente, i dati non saranno:

1) utilizzati in proprio e comunque per finalità diverse da quelle indicate nella presente Convenzione;

2) oggetto di cessione o di concessione d'uso a terzi, totale o parziale, a qualsiasi titolo;

3) duplicati o riprodotti, in proprio, per finalità diverse da quelle dell'avviso pubblico e del presente atto.

9. REGISTRO DELLE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO

Il Responsabile si impegna, nei casi previsti dall'art. 30 parr. 2-4 del GDPR, a redigere, conservare ed eventualmente esibire al Delegato del Titolare un registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per suo conto, evidenziando:

a) il nome e i dati di contatto del Responsabile o dei Responsabili del trattamento, del Titolare del trattamento per conto del quale agisce il Responsabile del trattamento, del rappresentante del Titolare del trattamento o del Responsabile del trattamento e, ove applicabile, del Responsabile della protezione dei dati;

b) le categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare del trattamento;

c) ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui all'art. 49 par. 2, la documentazione delle garanzie adeguate;

d) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'art. 32, par. 1 del GDPR.

10. SUB-RESPONSABILI. MANLEVA.

Con la presente Convenzione, il Delegato del Titolare conferisce autorizzazione scritta generale al Responsabile a poter ricorrere a eventuali ulteriori responsabili del trattamento, fermo restando l'obbligo di comunicare preventivamente il nome del Sub-Responsabile (art. 28, par. 4 del RGPD).

Nel caso in cui il Responsabile faccia effettivo ricorso a Sub-Responsabili, egli si impegna a selezionare Sub-Responsabili tra soggetti che per esperienza, capacità e affidabilità forniscano garanzie sufficienti in merito a trattamenti effettuati in applicazione della normativa *pro tempore* vigente e che garantiscano la tutela dei diritti degli interessati.

Il Responsabile si impegna altresì a stipulare specifici contratti, o altri atti giuridici, con i Sub-Responsabili a mezzo dei quali il Responsabile descriva analiticamente i loro compiti e imponga a tali soggetti di rispettare i medesimi obblighi, con particolare riferimento alla disciplina sulla protezione dei dati personali.

Il Responsabile, nei confronti del Delegato del Titolare, mantiene la responsabilità degli adempimenti agli obblighi in materia di protezione dei dati personali dei Sub-Responsabili coinvolti e si impegna a manlevare e tenere indenne il Titolare da qualsiasi danno, pretesa, risarcimento, e/o sanzione che possa derivare al Delegato del Titolare dalla mancata osservanza di tali obblighi e più in generale dalla violazione della normativa sulla tutela dei dati personali.

Il Responsabile informa il Delegato del Titolare di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento; il Delegato del Titolare del trattamento può opporsi a tali modifiche.

11. OBBLIGHI DI COLLABORAZIONE

Il Responsabile mette a disposizione del Delegato del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui alla presente Convenzione e della normativa vigente, consentendo e contribuendo alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da un altro soggetto da questi incaricato.

A tale scopo il Responsabile riconosce al Delegato del Titolare e agli incaricati dal medesimo, il diritto di accedere ai locali di sua pertinenza ove hanno svolgimento le operazioni di trattamento o dove sono custoditi dati o documentazione relativa alla presente Convenzione.

In ogni caso il Delegato del Titolare si impegna per sé e per i terzi incaricati da quest'ultimo, ad utilizzare le informazioni raccolte durante le operazioni di verifica solo per le finalità di cui sopra. Il Responsabile sarà, inoltre, tenuto a comunicare tempestivamente al Delegato del Titolare istanze degli interessati, contestazioni, ispezioni o richieste dell'Autorità di Controllo e dalle Autorità Giudiziarie, ed ogni altra notizia rilevante in relazione al trattamento dei dati personali.

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**ATTO DD 528/A2107A/2024 DEL 24/12/2024**

Impegno N.: 2024/29398

Descrizione: ART.1 L.R. N.6 /1977 E ART.22 L.R. N.14/2014. APPROVAZIONE DEL PROGETTO "SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA REGIONE PIEMONTE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE ALL'ESPOSIZIONE UNIVERSALE EXPO OSAKA 2025" (CUP J69I24002180002). AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE A CEIPIEMONTE S.C.P.A. E APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 99.950,00 SUL CAP.140259/2024 A FAVORE DI CEIPIEMONTE S.C.P.A SUL CAP.14025920/24

Importo (€): 99.950,00

Cap.: 140259 / 2024 - SPESE PER GLI INTERVENTI DI PROMOZIONE INTERNAZIONALE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE NELLE MATERIE DI COMPETENZA REGIONALE

Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi

CIG: B4FC2DF122

CUP: J69I24002180002

Soggetto: Cod. 128584

PdC finanziario: Cod. U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.

COFOG: Cod. 01.2 - Aiuti economici internazionali

Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI

Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea

Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente

Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione

Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale

Titolo: Cod. 1 - Spese correnti

Missione: Cod. 19 - Relazioni internazionali

Programma: Cod. 1901 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**ATTO DD 528/A2107A/2024 DEL 24/12/2024**

Impegno N.: 2024/29399

Descrizione: IMPEGNO DI SPESA DI EURO 35,00 SUL CAP.140259/2024 QUALE CONTRIBUTO ANAC PER L'AFFIDAMENTO A CEIPIEMONTE S.C.P.A DEL PROGETTO "SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA REGIONE PIEMONTE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE ALL'ESPOSIZIONE UNIVERSALE EXPO OSAKA 2025" (CUP J69I24002180002).

Importo (€): 35,00

Cap.: 140259 / 2024 - SPESE PER GLI INTERVENTI DI PROMOZIONE INTERNAZIONALE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE NELLE MATERIE DI COMPETENZA REGIONALE

Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi

CIG: B4FC2DF122

CUP: J69I24002180002

Soggetto: Cod. 297876

PdC finanziario: Cod. U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.

COFOG: Cod. 01.2 - Aiuti economici internazionali

Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI

Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea

Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente

Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione

Debito SIOPE: Cod. NC - Non commerciale

Titolo: Cod. 1 - Spese correnti

Missione: Cod. 19 - Relazioni internazionali

Programma: Cod. 1901 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo